

Clausola di deroga alla giurisdizione ordinaria – Cass. n. 497/2021

Competenza civile - competenza per territorio - Contratti del consumatore - Clausola di deroga alla giurisdizione ordinaria - Trattativa individuale - Vessatorietà - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. Contratti in genere - (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere.

In tema di contratti del consumatore, la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto). (Il principio è stato enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cui la clausola compromissoria non conteneva alcun elemento utile a dimostrare che il consumatore avesse effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, che avesse avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto o in che termine fosse stata contrattata la deroga alla competenza del giudice ordinario, non essendo sufficiente che le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 497 del 14/01/2021

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1341](#)